

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 625 DEL 2 APRILE 2015

ALLEGATO F

Avviso pubblico F

per progetti riguardanti manifestazioni espositive

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (di seguito "Legge") disciplina i progetti riguardanti la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni espositive dove si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità, o di altre attività culturali di carattere didattico e formativo connesse o collegate alle manifestazioni espositive.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- k) i termini iniziali e finali dei progetti;
- l) quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al D.P.Reg13 febbraio 2015, n. 33 (di seguito "Regolamento").

art. 2 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 50.000. L'importo delle risorse finanziarie a valere sul presente Avviso può essere modificato con una o più successive deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 30 settembre.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento, oltre un utile ragionevole.

3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del progetto e le entrate complessive previste ed attualizzate del progetto medesimo. Per entrate si intendono le

fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

4. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato), si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Avviso, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalla manifestazione o dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno precedente all'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

5. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole di cui al comma 4 può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 5.000 euro e 25.000 euro. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 5.000 euro o superiore a 25.000 euro, la domanda è inammissibile.

art. 3 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori delle arti figurative, visive, della fotografia o della multimedialità.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'acconto e del saldo dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;

b) contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o della finalità mutualistica;

c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nei settori delle arti figurative, visive, della fotografia o della multimedialità.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera c), si intende posseduto anche in assenza di previsione statutaria, se lo svolgimento dell'attività nei settori delle arti figurative, visive, della fotografia o della multimedialità, è previsto da atti formali.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

6. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso. Tutti i partner, tuttavia, devono essere privi della finalità di lucro o avere finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.

7. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della Legge (Avvisi da A ad H) i soggetti interessati possono:

- a) presentare un'unica domanda in qualità di Capofila, su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate;
- b) partecipare in qualità di partner ad un unico progetto, su un unico Avviso, a pena di esclusione da tutti i progetti in cui risulta presente come partner;
- c) se sono Capofila sugli Avvisi da A a H non possono partecipare in qualità di partner in alcun progetto presentato su alcun Avviso, a pena di esclusione da tutti i progetti in cui risulta presente come partner;
- d) eccezionalmente, in deroga alla lettera c), se sono Capofila che hanno presentato domanda sugli Avvisi A, C, D, E, F, G ed H, possono partecipare in qualità di partner esclusivamente una sola volta anche sull'avviso B (Progetti riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo), a pena di esclusione da tutti i progetti in cui risulta presente come partner.

8. Non possono comunque in alcun caso presentare domanda in veste di Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

- a) i soggetti individuati puntualmente dalla legge regionale quali destinatari di incentivi per il 2015 nel settore culturale e delle politiche sociali;
- b) i soggetti associati, alla data del termine della presentazione della domanda, all'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) per il settore di attività svolta nell'ambito del circuito dello spettacolo dal vivo dell'Ente;
- c) i soggetti aderenti, alla data del termine della presentazione della domanda, all'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG) o sue articolazioni,
- d) i soggetti associati, alla data del termine della presentazione della domanda, all'Associazione Nazionale Bande italiane Autonome Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG) o sue articolazioni,
- e) i soggetti aderenti, alla data del termine della presentazione della domanda, all'Associazione Regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia (FITA-UILT FVG) o sue articolazioni
- f) i soggetti aderenti, alla data del termine della presentazione della domanda, all'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG).

9. Non possono comunque presentare domanda in qualità di Capofila, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti soggetti:

- a) scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;
- b) fondazioni bancarie.

art. 4 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), con le modalità di cui al comma 5, apposita domanda di concessione dell'incentivo, redatta su modello conforme a quello allegato alla Deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Avviso - Allegato I).

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, fatti salvi i casi di cui al comma 6, lettere b) e c), dal legale rappresentante del richiedente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo. La domanda è comprensiva di:

- a) eventuale richiesta dell'erogazione dell'acconto del 70 per cento;

- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:
- 1) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
 - 2) la veridicità delle dichiarazioni rese in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente Avviso;
 - 3) l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
- 1) la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile;
 - 2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario;
 - 3) l'eventuale assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del quattro per cento sull'importo dell'incentivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni. Tale dichiarazione non è richiesta ai beneficiari enti pubblici.
- 3.** La domanda rinvia alla proposta progettuale, descrittiva del progetto e delle modalità operative di realizzazione, da inserire on line con le modalità di cui al comma 5, lettera a) cui sono allegati:
- a) il piano finanziario, con l'indicazione del costo complessivo preventivato, ripartito espressamente nelle voci di entrata e nelle voci di costi diretti ed indiretti, rispettoso dei criteri di ammissibilità della spesa e di percentuale massima dei costi indiretti, previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento e delle disposizioni di cui all'articolo 2;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, ad esclusione degli enti pubblici, qualora non prodotta dal soggetto beneficiario al Servizio in precedenti occasioni oppure qualora variata successivamente all'ultima trasmissione;
 - c) nel caso di progetto presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato, le lettere di intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente a fotocopia dei documenti di identità in corso di validità, redatte su modello conforme a quello allegato alla Deliberazione della Giunta regionale – Allegato L);
 - d) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, a pena di inammissibilità della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.
- 4.** Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto.
- 5.** Ai fini di una valida presentazione della domanda, il soggetto proponente procede:
- a) all'inserimento della proposta progettuale nella piattaforma web sul sito <http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/cultura/>;
 - b) alla compilazione della domanda di incentivo sul modulo reso disponibile dalla piattaforma di cui alla lettera a) una volta terminato l'inserimento della proposta progettuale;
 - c) alla stampa, sottoscrizione e scannerizzazione in formato .pdf della domanda di incentivo nella medesima versione e all'invio della domanda stessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it. Il messaggio di posta elettronica certificata deve avere ad oggetto l'indicazione "Avviso F".

6. La domanda è sottoscritta con firma autografa o digitale, a pena di inammissibilità della domanda:

- a) per i soggetti di diritto privato, esclusivamente dal legale rappresentante;
- b) per gli enti pubblici territoriali, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
- c) per le Università, esclusivamente dal Rettore;
- d) per gli altri enti pubblici esclusivamente dal legale rappresentante.

7. I soggetti interessati presentano la domanda di concessione dell'incentivo perentoriamente entro le ore 12.00 del 5 maggio 2015. Ai fini dell'accertamento del rispetto di tale termine fanno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata, e saranno ritenute ammissibili soltanto le domande spedite e ricevute nel termine indicato.

8. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 7.

9. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC).

10. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui al comma 11. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

11. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 6, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

12. Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalle lettere di intenti e da fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.

Art. 5 esclusioni

1. Sono esclusi dalla graduatoria i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

- a) la valorizzazione delle biblioteche e del patrimonio archivistico;
- b) lo sviluppo dei musei e degli istituti museali;
- c) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

2. Sono inoltre esclusi i progetti le cui finalità a giudizio delle Commissione di valutazione non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

art. 6 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi allegati al presente Avviso (Allegato F1).
2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi (lettera b));
 - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi oggettivi (lettera a));
 - c) estrazione a sorte.

art. 7 attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.
2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all'Allegato F1;
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con Decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale.
4. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

art. 8 termine iniziale e finale di realizzazione dei progetti

1. I progetti selezionati sulla base degli esiti del presente Avviso devono essere perentoriamente avviati nell'anno di concessione dell'incentivo, dandone comunicazione scritta al Servizio, e devono essere perentoriamente conclusi entro il termine improrogabile del 30 giugno 2016.
2. Per avvio dei progetti di cui al comma 1 si intende un primo atto con efficacia esterna o l'effettuazione di una spesa riferibile al progetto.

art. 9 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di quindici giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.
2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
3. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda.

Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 6.

4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale determinata ai sensi del comma 1, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di una o più deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero in caso di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.

5. L'erogazione dell'acconto del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, è pari al 70 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 10 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di incentivo, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'incentivo concesso;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del progetto, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;

e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non

ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, le spese generali di funzionamento, di cui al comma 2, lettera e), non esclusivamente riferibili al progetto, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al progetto.

Art. 11 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- h) spese per oneri finanziari;
- i) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici

art. 12 rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è

stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 1, lettera a) della Legge, sono ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

4. Al rendiconto sono allegati, su modello conforme a quello di cui all'Allegato M al presente Avviso e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con:

a) un bilancio consuntivo particolare relativo alla manifestazione per cui è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;

b) una relazione riepilogativa del progetto per il quale è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;

c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.

5. Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati perentoriamente entro il 31 agosto 2016.

art. 13 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare relativo al progetto di cui all'articolo 12, comma 4, lett. a):

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 6.

art. 14 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 12, comma 5;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore

all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 6;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato ai sensi dell'articolo 7, comma 5;

f) mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 8.

art. 15 modifica modulistica

1. La modulistica di cui agli Allegati alla Deliberazione della Giunta regionale che approva il presente Avviso è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

art. 16 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 17 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

ALLEGATO F1**Avviso pubblico F****Criteria per la valutazione di progetti riguardanti manifestazioni espositive**

CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	
a)	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI	50/100		
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio Finanziamenti da privati (aziende, fond. bancarie ecc.) Finanziamenti pubblici locali (Comune e/o Provincia) Finanziamenti pubblici regionali (Regione FVG o altre Regioni) Finanziamenti nazionali (MIBAC o altri Ministeri) Finanziamenti internazionali (UE o Agenzia ONU)	Punti 1 Punti 1 Punti 2 Punti 2 Punti 4
2	Estensione territoriale dell'iniziativa	Punti 5	Numero di Comuni della Regione FVG in cui si è svolto l'evento Da 0 a 1 Da 2 a 5 Oltre 5	Punti 0 Punti 3 Punti 5
3	Coinvolgimento di scuole medie inferiori, superiori, Università o altri enti di formazione nelle attività	Punti 5	Presente/non presente Si No	Punti 5 Punti 0
4	Valenza internazionale	Punti 10	Realizzazione dell'iniziativa o di parte della stessa all'estero Realizzazione in Austria, Slovenia, Croazia Realizzazione in altri Paesi	Punti 7 Punti 3
5	Apporto di fondi al progetto (pubblici e/o privati) diversi dal contributo regionale	Punti 10	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € Apporto di fondi fino da 0% fino al 5% Apporti di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	Punti 0 Punti 5 Punti 10
6	Apporti in natura al progetto da parte di soggetti terzi (beni e servizi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante) ESCLUSO CAPOFILIA E PARTNER	Punti 5	Apporti in natura al progetto Apporti di fondi da 0% fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	Punti 0 Punti 3 Punti 5
7	Cofinanziamento del progetto dall'UE	Punti 5	Presente/non presente Si No	Punti 5 Punti 0
b)	CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI	50/100		
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	
2	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	

3	Valutazione del CV del responsabile culturale/scientifico del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	
4	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio e di creare un indotto	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) graduato dalla Commissione	
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	
6	Composizione e qualità del partenariato	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) graduato dalla Commissione	
	Totale punteggio massimo	Punti 100		

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE